

**IN BREVE n. 009-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **NUOVI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE PER I MONTANTI CONTRIBUTIVI**

L'INPS, con messaggio n. 2626/2014, rende noti i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2014, nonché il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi relativamente all'anno 2012.

La scarsa crescita del Pil si ripercuote sulla rivalutazione dei contributi versati all'INPS che serviranno a calcolare la pensione: rivalutazione al tasso dello 0,1643%.

Ecco poi il trucco: il montante è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della dinamica quinquennale del Pil, ma il Pil non è l'Istat che misura il potere di acquisto. Il Pil riflette la capacità di un Paese di far girare l'economia e se questa scarseggia anche il Pil è congelato comportando conseguentemente una scarsa o nulla rivalutazione (cioè guadagno) dei contributi accumulati all'INPS, contributi peraltro versati dal lavoratore a valore corrente.

Ancora una volta si darà la colpa ai padri di rubare le pensioni ai figli, abile paravento dei politici e amministrativi incapaci.

Il meccanismo: il montante contributivo si ricava applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) l'aliquota di computo del 33% (lavoratori dipendenti). La somma ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione pari alla variazione della media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (Pil)... Quest'anno: 1, 001643.... cioè 1000 euro sono diventati 1001,643 euro...incremento di 1,643 euro.....

*C'è da chiedersi se è ancora utile e vantaggioso riscattare gli anni di laurea e gli altri ammessi, visto che in molte fattispecie non sono più utili al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto alla pensione anticipata e che il montante contributivo così valorizzato è un semplice debito di valuta e non di valore. Si versano contributi a valore monetario corrente per avere nel tempo una somma matematica o quasi di quanto versato nel tempo a fior di sacrifici economici...Con tale politica economica ne deriva e ne deriverà anche un danno alle Casse previdenziali che vedranno venir meno le somme versate a titolo di riscatto per future...molto future...previsioni economiche corrispondenti, utili se amministrate correttamente.*

*Unico vantaggio attuale è e rimane ancora la totale deducibilità fiscale dei contributi.*

*Siamo nella solita politica del -mordi e fuggi- all'amministratore politico non interessa il domani...tanto dovrà pensarci un altro.*

*Altrove si richiedono e sono stati richiesti grossi sacrifici ai cittadini, ma nella programmazione negli anni il loro sacrificio non è stato vano...da noi si continua a mungere senza pensare al costruire...conduzione molto facile, ma coi risultati che vediamo...la necessità di chiedere sempre! (m.p.e.)*

## **FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI - CONVERTITO IN LEGGE IL DL 149/2013**

Convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 13, con modificazioni, il Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore". La citata legge entra in vigore il 27 febbraio 2014, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

## **DIP. FAMIGLIA - RIVALUTAZIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'**

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2014, la rivalutazione, per l'anno 2014, della misura degli assegni e dei requisiti economici, per il nucleo familiare numeroso e per la maternità.

La variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

Pertanto:

- a) **l'assegno mensile per il nucleo familiare** - ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni - da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 5 componenti è pari a € 25.384,91 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
- b) **l'assegno mensile di maternità** - ai sensi dell'art. 74 della decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 35.256,84.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

### **COMUNICATO**

Rivalutazione per l'anno 2014 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

La variazione nella media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014

ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternita') e' pari al 1,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, e' pari a € 141,02; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 25.384,91 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a € 338,21; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a € 35.256,84.

## **MOBBING - UN PROBLEMA DIFFICILE**

Le difficoltà interpretative del fenomeno “Mobbing” ci inducono a pubblicare la seguente sentenza del Consiglio di Stato, utile per cercare di capire la problematica

### ***CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 21 febbraio 2014, n. 846***

Accertamento del diritto al risarcimento del danno da mobbing

#### **Fatto e diritto**

**1.** - La dott.ssa -OMISSIS-, -OMISSIS-già in servizio alle dipendenze dell'USL RM/3 di Roma e poi dispensata dal servizio per inabilità fisica assoluta e permanente al lavoro, dichiara d'aver a lungo svolto la prestazione lavorativa presso il Servizio di igiene mentale, curandone gli aspetti amministrativi e contabili.

La dott.ssa -OMISSIS- assume altresì d'aver subito, a suo dire per lungo tempo nel corso di tale attività, comportamenti offensivi e lesivi della sua posizione di funzionario da parte dei suoi dirigenti dott.- OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-e-OMISSIS--OMISSIS-, sì da integrare vere e proprie pratiche di mobbing. Sicché la dott.ssa - OMISSIS- ha adito il TAR Lazio per il risarcimento del relativo danno, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 14086 del 12 giugno 2006.

**2.** - Appella dunque la dott.ssa -OMISSIS-, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto l'erroneità della sentenza n. 14086/2006 e ribadendo la domanda risarcitoria, anche alla luce della CTU depositata agli atti della causa inter partes pendente innanzi all'AGO, in ordine al mancato riconoscimento della dipendenza della sua infermità invalidante da causa di servizio.

La Sezione, con sentenza parziale n. 5062 dell'8 settembre 2011, ha in parte accolto l'appello e ha affermato l'ammissibilità della domanda risarcitoria proposta in prime cure —il giudicato formatosi inter partes innanzi all'AGO concernendo una differente causa petendi—, disponendo inoltre incumbenti istruttori. In esito all'istruttoria così disposta, circa la vicenda dell'appellante sono emerse: A) - l'assenza di "...situazioni di lavoro particolari assegnate alla dott.ssa -OMISSIS- al di fuori di quelle specifiche della sua qualifica..."; B) - l'assenza di segnalazioni o esposti inviati da detta appellante alla P.A. datrice di lavoro circa i pretesi comportamenti "mobbizzanti", prima della di lei istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; C) - l'insorgenza, in capo all'appellante, della sindrome depressivo - ansiosa con astenia, insonnia, ecc. almeno dal 1982, come evincesi dalla nota del responsabile CFR - Risorse umane prot. n. 4799 del 30 aprile 1999. Tanto come verificato, tra le parti, dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15418 del 21 settembre 2006, ormai passata in giudicato sul punto.

Nelle more del presente giudizio, è intervenuta tra le parti stesse la sentenza del Tribunale di Roma (sez. II lavoro) n. 18067 del 19 novembre 2009. Questa ha accolto la domanda della dott.ssa - OMISSIS-, riconoscendole la dipendenza della sua patologia, che determinò la risoluzione del di lei rapporto di lavoro, da causa di servizio. Tanto con riguardo alla deprivatione delle mansioni da lei subita a partire dal 20 dicembre 1994, donde la concessione dell'invocato equo indennizzo.

**3.** - Chiamato il ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012, la Sezione ha preso in considerazione anzitutto la circostanza che, allo stato, sussistono due pronunce dell'AGO in varia guisa relative agli stessi fatti che coinvolsero l'appellante, ancorché con petita diversi.

Emerge allora da tali fatti che essi determinarono non già l'insorgenza, bensì la recrudescenza, a più riprese e con differente intensità, della sindrome ansioso - depressiva in capo alla stessa appellante. Invero, la prima pronuncia (2006) verificò la sussistenza di detta sindrome fin dal 1982 in capo a lei, tanto da determinarne a più riprese l'assenza dal servizio. La seconda pronuncia (2009) si fonda su una CTU che lega due accadimenti, del 1990 e del 1994/95, sì di pari segno sfavorevole per l'appellante, ma intervallati da un lungo periodo, a quanto pare per lei impegnativo ma gratificante. È, questo, il segmento temporale in cui ella prestò la propria opera alle dipendenze del prof. -OMISSIS- e del dott. -OMISSIS-, tanto da evidenziare, a detta del CTU stesso, "...una significativa remissione clinica - sintomatologica..." della sua affezione.

Sicché, anche in accoglimento d'una specifica richiesta del patrono dell'appellante, la Sezione, con ordinanza n. 169 del 15 gennaio 2013, l'ha autorizzato al deposito della CTU di cui al testé citato giudizio civile e ha disposto pure una verifica. La Sezione ha dunque incaricato il Presidente pro tempore della sez. III del Consiglio superiore di sanità, con facoltà di delega ad un consigliere o esperto in medicina legale e del lavoro da lui individuato, d'effettuare detta verifica.

Questa s'incentra su tre quesiti: I) - si accerti, anche alla luce della predetta CTU versata agli atti della causa civile, il momento della reale insorgenza della patologia ansioso-depressiva in capo alla dott.ssa - OMISSIS-, le vicende di essa e l'eventuale nesso di causalità con gli accadimenti ritenuti lesivi del 1994/95; II) - si accerti se la messa a disposizione dell'appellante abbia, o no determinato modifiche nel di lei quadro clinico; III) - si accerti l'eventuale danno subito dall'appellante, ove si verifichi il subito mobbing. Al contempo, la Sezione ha fissato subito un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di € 4.000,00, con gli accessori e le ritenute di legge e l'ha posto a carico dell'appellante, salvo conguaglio al definitivo.

Il prof. -OMISSIS-, verificatore incaricato dall'ISS, sez. III, ha depositato agli atti di causa la propria verifica, rispondendo, dopo un'articolata valutazione dei fatti inerenti alla dott.ssa - OMISSIS-, ai quesiti formulati dalla Sezione. Il verificatore ha quindi chiesto alla Sezione, per la complessità del caso esaminato, un conguaglio di € 1.000,00.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

**4.** - In esito alla verifica, il prof.-OMISSIS-ha rassegnato al Collegio le proprie risposte ai citati quesiti. In particolare, egli ha precisato: I) - l'insorgenza della patologia ansioso - depressiva in capo all'appellante rimonta al 1982 e le vicende lavorative successive, soprattutto con riguardo agli avvenimenti del 1994/1995, ne hanno determinato l'aggravamento; II) - tali vicende hanno certo contribuito ad amplificare la risposta -OMISSIS- dell'appellante; III) - il danno biologico da lei subito può esser valutato in termini di aggravamento, stanti la gravità e la persistenza del quadro clinico, nella misura del 12%.

Alla luce di quanto detto dal verificatore, alcune precisazioni devono esser fornite.

Per un verso, il verificatore rende noto, come d'altronde evincesi dalla CTU nel giudizio civile per l'ottenimento della pensione privilegiata, che l'appellante fin dal 1982 presentò lo stato ansioso - depressivo e dal 1983 una sindrome neurodistonica.

Non può fin d'ora il Collegio esimersi dal notare che un tal quadro clinico fosse già psicopatologico per l'appellante in un tempo ben anteriore agli anni 1991 e 1994/1995, in cui ella assume d'aver subito vessazioni sul posto di lavoro. In realtà, pare al Collegio, come si può leggere d'altronde nelle indagini diagnostiche svolte da un sanitario di fiducia della dott.ssa -OMISSIS- (pag. 28 della CTU per il Tribunale di Roma) ove si parla di "... una condizione depressiva di media gravità e caratterizzata da... percezione persecutoria della realtà ...", che siffatta condizione fosse la situazione di partenza, cronica, dell'appellante e per vicende endogenee e perlopiù estranee alla dimensione lavorativa.

Sicché gli accadimenti lavorativi furono da lei percepiti, riacutizzandone a varie riprese il quadro clinico, come stressanti ed ostili non per il loro reale significato, ma secondo una sua personale chiave di lettura persecutoria, preesistente e non per forza del tutto aderente ad una visione oggettiva e sdrammatizzata delle cose.

Per altro verso e fermo restando che dall'insorgenza del disturbo al 1991 vi sono otto anni in cui non v'è quel preteso contesto lavorativo ostile all'appellante, non nega il Collegio, in linea di mero principio, che le vicende organizzative della riforma sanitaria abbiano avuto un tumultuoso e talora confuso divenire, spesso per ragioni non virtuose e proprio nel periodo dal trasferimento della stessa dott.ssa - OMISSIS- (1980) all'Istituto George Eastman (poi incorporato nell'USL RM/3) agli anni 1994 / 1995). È chiaro, dunque, che il continuo disordine e conseguente riordino di strutture, competenze ed uffici sia stato di difficile lettura ed ancor più di tormentata gestione per tutti gli operatori del SSN e, perciò, ancor di più stressante per chi, come l'appellante, soffrì d'un disturbo di scarso o nullo adattamento a sì mutevoli realtà ed equilibri di funzioni, poteri ed apporti professionali. Ma tal complessità, per vero difficilmente e non ben governabile, fu e, per certi versi, è tuttora una vicenda comune a tutti i lavoratori del SSN, non una peculiare e sgradevole situazione in cui, senza sua colpa, versò l'appellante. È parimenti chiaro (cfr. pag. 30 della CTU stessa) allora che, fermo restando come "... la valutazione della gravità di un evento stressante a livello psichico deve... considerare... come l'evento è vissuto ed inteso dal soggetto..., ben presto (in realtà, no, ma dopo svariati anni - NDE) la -OMISSIS- si è trovata in presenza di una condizione -OMISSIS--OMISSIS- e disreattiva...".

Sicché il Collegio, mentre rileva il salto logico in cui incorre detta CTU tra la mera elencazione delle cause di psicostress professionale o lavorativo e le ragioni per cui queste siano realmente riscontrabili nell'appellante per illeciti altrui (cioè per mobbing), reputa che la mera percezione di condizioni lavorative come stressanti dipende proprio dallo stato psichico personale dell'appellante, non da una pessima conduzione dei rapporti tra addetti allo stesso ufficio.

A ben vedere, non ogni contrasto o pur anche un giudizio negativo sull'attività lavorativa d'un sottoposto è sicura volontà di discriminazione ed emarginazione di questi, così come non può lecitamente inferirsi la definizione di mobbing da percezioni irrealistiche, se non distorte delle cose. Nella specie, vi fu una serie di addebiti che il dirigente sanitario imputò all'appellante e che ella ritenne infondati e nei cui riguardi ella reagì non solo in modo rigido, tendendo poi ad assentarsi dal posto di lavoro. Sicché neppure può dirsi che, quand'anche vi fosse antipatia verso di lei da parte di suoi dirigenti, tutto ciò, ben lungi dall'essere un atteggiamento mobbizzante, non sia piuttosto la risultante d'una sua iperreattività a causa di un disturbo a lungo sofferto ed irrisolto, nonché della di lei impossibilità di svolgere proficuamente ed in modo assiduo i delicati compiti assegnatili. Difetta dunque un sicuro e dimostrato nesso di precisa causalità tra eventi dedotti, depurati da ogni loro non serena descrizione, e volontà discriminatoria. Anzi, quest'ultima può ben escludersi non solo a cagione del disturbo cronico dell'appellante, ma anche da svariati indizi concordanti in senso sfavorevole alla di lei tesi, quali l'assenza di "...situazioni di lavoro particolari assegnate alla dott.ssa -OMISSIS- al di fuori di quelle specifiche della sua qualifica..." (cfr. nota dell'ASL RM/A del 23 dicembre 1996) o di segnalazioni o esposti inviati da lei fatti constare davanti alla P.A. datrice di lavoro.

5. - In definitiva, l'appello va respinto, ancorché giusti motivi suggeriscano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio. Resta, però, a carico dell'appellante il conguaglio richiesto dal verificatore, corretta essendone la domanda per l'articolata complessità pure in fatto dell'incombente istruttorio, che dunque si liquida come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 10207/2007 RG in epigrafe), lo respinge.

Spese compensate. Pone a carico dell'appellante il conguaglio, liquidato in € 1.000,00 (Euro mille/00) e con gli accessori e le ritenute di legge, da assolvere al liquidatore prof.-OMISSIS-entro giorni venti (20 gg.) dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione d'ufficio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

## **ORARIO DI LAVORO DEI MEDICI - L'ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.**

Dopo diversi richiami sul mancato rispetto delle norme europee sull'orario dei medici del servizio pubblico, la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla corte di giustizia Ue per non aver correttamente applicato le direttive sull'orario di lavoro ai medici operanti nel servizio pubblico.

Infatti dal recepimento delle norme europee (DLgs 66/2003), dopo numerosi rilevamenti di inadempienza da parte dell'Ispettorato del Lavoro su pressione dei Direttori generali, era stato stralciato il riconoscimento dell'orario massimo lavorativo delle 48 ore settimanali e il minimo del periodo di riposo giornaliero di 11 ore per i dirigenti medici.

Già nel maggio 2013 l'Italia era stata sollecitata ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto normativo alle regole europee.

## **COGNOME MATERNO**

Nonostante una pregressa sentenza della Corte Costituzionale nel 2006 e la condanna in gennaio della Corte europea dei diritti umani, il Governo non ha attuato ancora nulla. La problematica è stata peraltro ulteriormente sollevata nei Convegni nazionali Anusca, nei seminari e giornate di studio.

Altra patata bollente nelle mani del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri superare anche questa inerzia legislativa.

## **DALLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA**

### **Rendita catastale non retroattiva**

La nuova rendita catastale produce effetti nei confronti del contribuente solo dopo la comunicazione al destinatario.

L'applicazione retroattiva è nulla; a tutela del contribuente, l'articolo 74 comma 1 delle legge 342/2000 stabilisce che la nuova rendita catastale decorre data di notifica all'interessato e dalla stessa data decorre anche il termine per l'impugnazione.

*Ctr di Roma - sentenza 664/2014 vedi anche Cass. n. 3233/2005*

#### **Legge 342/2000 articolo 74 - *Attribuzione o modificazione delle rendite catastali***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

## **INFLAZIONE**

L'inflazione è cresciuta dello 0,2% su base mensile a gennaio e sempre secondo l'Istat l'incremento annuo è stato dello 0,7% come a dicembre.

Inflazione pressoché ferma, segni di stagnazione???... rallentamenti rilevanti delle dinamiche inflazionistiche di gran parte delle tipologie di prodotto, il più marcato dei quali ha interessato gli alimentari freschi... il carrello della spesa ha registrato un +0,4% congiunturale e un 1,2% tendenziale, come a dicembre.

## **SPECIALIZZAZIONI MEDICHE - PARTE LA RIFORMA**

Al via (ultimo atto del Ministro Carrozza la firma del decreto che cambia le regole) la riforma dell'accesso alle scuole di specializzazioni mediche con copertura economica all'osso (copertura per 3.500 contratti a fronte di 9mila). Per l'accesso prova di esame identica a livello nazionale...a luglio?. 120 quiz, 90 generali eguali per tutte per tutte le scuole e 30 differenziati per tipologia. Gli aspiranti potranno concorrere per due tipologie di scuola per ciascuna delle tre aree: medica, chirurgica, dei servizi). Le graduatorie saranno su base nazionale. All'atto dell'iscrizione il candidato dovrà indicare l'ordine di preferenza della sede per cui concorrere.

Le università sedi di scuole di specializzazione potranno attivare ulteriori contratti di formazione e convenzioni con enti pubblici e privati.

## **DIMISSIONI IN BIANCO**

Per evitare gli abusi delle dimissioni in bianco, a quanto sembra però fenomeno della diffusione mediatica più che reale, è previsto l'utilizzo di modelli prestampati numerati progressivamente, con data di acquisto, reperibili sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) o presso rivenditori autorizzati.

Il modulo in triplice copia (datore, lavoratore, ispettorato del lavoro) non dovrà avere data di acquisto anteriore ai 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. La copia al servizio ispettivo potrà essere inviata a cura del lavoratore o mediante raccomandata A/R o a mano. La data di dimissioni coinciderà con la data di ricezione.

Inalterata la procedura nel caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre o della lavoratrice o lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, le cui dimissioni dovranno essere convalidate presso la Direzione territoriale del Lavoro.

## **CHIUSURA OSPEDALI e DIMINUZIONE POSTI LETTO**

Si parla ancora di chiusura di ospedali e riduzione di posti letto....ma non ci si lamenta allora delle code e del parcheggio degli ammalati anche di giorni su barelle o lettini volanti nei corridoi dei pronto soccorso...creando disagi ai pazienti e ulteriori responsabilità al personale sanitario.

*Se non ci sono incendi, eliminiamo i pompieri! ....* Sarebbe una follia, ma in questo marasma di ricerca affannosa di soldi perché non si aboliscono gli sperperi e il parassitismo di incarichi e consulenze che ruotano nella Sanità e si preferiscono ancora una volta i tagli di spesa per la tutela della salute, ben pagata dai cittadini coi prelievi fiscali....

E' necessario la razionalizzazione e non razionamento, specialmente in settore così delicato come è quello della salute !

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Non paga l'Irap lo studio associato senza dipendenti**

Lo studio associato composto da padre e figlia e senza dipendenti non è tenuto al versamento dell'Irap: in tale fattispecie non si configura il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini Irap.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 4663 del 27 febbraio 2014*

## **INPS - ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI - RIVALUTAZIONE ANNO 2014**

L'INPS, con la circolare n. 29 del 27 febbraio 2014, comunica che l'assegno per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, è pari a 141,02 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, è pari a 25.384,91 euro.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 è pari a 338,21 euro per 5 mensilità e quindi a complessivi 1.691,05 euro.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da

3 componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, è pari a 35.256,84 euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 29 del 27.02.2014 (documento 058)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS ARREDI: IL MOMENTO DELL'ACQUISTO**

### **Domanda**

A fine 2013 ho eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria nella mia abitazione. Che tempi ho per effettuare acquisti "agevolati" di mobili ed elettrodomestici?

### **Risponde G.Mingione**

Per fruire del "bonus arredi", è necessario che l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sia diretto al completamento dell'arredo dell'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizi. In linea generale, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei beni, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo (circolare n. 29/2013). Per essere ammesse alla detrazione, le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2014 (articolo 1, comma 139, legge 147/2013).

## **PRELIEVI ORIENTATI SOLO SULLE PENSIONI...cosa dice G. Silvestri - presidente della Consulta**

Gaetano Silvestri, presidente della Consulta, commenta la sentenza 116/2013: "La pronuncia si basa sull'elementare principio, desumibile dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, secondo cui a parità di reddito si deve applicare un eguale prelievo tributario.

Nessun clamore politico o mediatico potrà offuscare questa verità di per sé evidente".

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14078>